

5 novembre 2021



A  
G  
E  
N  
Z  
I  
A

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**I controlli doganali sulle AEE**

*Mariamichaela Salati*

*Ufficio delle Dogane di Ravenna*

# I controlli doganali sulle AEE



L'acquisto consapevole è un vantaggio per tutta la società: premia le aziende in grado di meglio rispondere alle esigenze di qualità e sicurezza del mercato e garantisce l'acquirente tutelando il consumo.

L'obiettivo è quindi garantire la presenza sul mercato di **prodotti conformi e sicuri**, che non mettano a rischio la salute dei cittadini e che non falsino la concorrenza tra gli operatori.

La promozione della sicurezza e della qualità dei prodotti passa attraverso due strade:

- informazione;
- controllo e verifica.

# I controlli doganali

Attività di presidio e controllo sulle merci e sui viaggiatori al fine di garantire la regolarità dei traffici commerciali, la protezione della salute dei cittadini, degli animali e dell'ambiente, la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo e le funzioni di vigilanza e controllo della riscossione dei tributi doganali a tutela dell'erario unionale e nazionale.

I controlli doganali si dividono in base al momento dell'effettuazione in:

- ➡️ controlli in corso di sdoganamento
- ➡️ controlli a posteriori

e in base all'ambito di applicazione in:

- ➡️ controlli tributari
- ➡️ controlli extra-tributari

# I controlli tributari

ADM attraverso i controlli tributari verifica il rispetto della normativa dell'Unione Europea (Codice Doganale dell'Unione) nonché della normativa nazionale al fine della corretta applicazione della fiscalità e per il contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali.

- ✓ Dazi previsti della tariffa doganale comune
- ✓ Dazi antidumping e compensatori
- ✓ Prelievi agricoli
- ✓ IVA all'importazione
- ✓ Accise
- ✓ Tributi per conto di altre amministrazioni (tasse portuali, stazioni sperimentali, etc.)

# I controlli extra-tributari

ADM, in collaborazione con le amministrazioni competenti, effettua i controlli extra-tributari al fine di tutelare i cittadini dalle merci e dai prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute, proteggere gli animali e l'ambiente e lottare contro la criminalità organizzata e il terrorismo.

- Contraffazione
- Made In
- Sicurezza Prodotti
- Beni Culturali
- Cites (Flora e Fauna protetta)
- Ambiente
- Armi/Droga
- Rifiuti → Rifiuti RAEE
- Reach/CLP



## Controllo e verifica

Il controllo extra-tributario avviene attraverso la **verifica dei prodotti e delle certificazioni**.

L'oggetto della verifica doganale si estende oltre il prodotto, alla **congruità e completezza di documenti e certificati che debbono essere esibiti all'atto dell'importazione** e che riguardano la conformità del prodotto alle normative nazionali e comunitarie.

Si tratta di una **attività di presidio** della salute e sicurezza del consumatore, che si completa attraverso la collaborazione con le autorità competenti affinché queste possano valutare sotto il profilo tecnico la conformità dei prodotti in questione.

# Il quadro normativo comunitario

- Direttiva 2001/1995/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
- Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.
- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993.
- Nuovo Regolamento (UE) n. 1020/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.
- Direttiva n. 19/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Regolamenti e Direttive di Prodotto.

Comunicazione della Commissione: La **guida blu** all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016 (2016/C 272/01)

→ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726\(02\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=EL).

La **guida blu** è un documento di orientamento nato per agevolare la comprensione della normativa UE sui prodotti e garantirne un'applicazione più uniforme e coerente nei vari settori e in tutto il mercato unico.

La guida tratta di prodotti non alimentari e non agricoli definiti prodotti industriali o prodotti destinati all'utilizzo da parte di consumatori o professionisti. Suoi destinatari sono gli Stati membri e tutti coloro che devono essere informati sulle disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei prodotti e un livello elevato di protezione in tutta l'Unione (ad esempio associazioni di categoria, associazioni di consumatori, organismi di normazione, fabbricanti, importatori, distributori, organismi di valutazione della conformità e organizzazioni sindacali).

# Regolamento (CE) n. 765/2008 vs Regolamento (UE) n. 1020/2019

Reg. n. 765/2008 - La sezione 3 - Controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario:

- Articolo 27: Controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario.
- Articolo 28: Immissione in libera pratica di prodotti.
- Articolo 29: Misure nazionali.

Reg. n. 1020/2019: Il Capo VII – Prodotti che entrano nel mercato dell’Unione:

- Articolo 25: Controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione.
- Articolo 26: Sospensione dell’immissione in libera pratica.
- Articolo 27: Immissione in libera pratica.
- Articolo 28: Rifiuto dell’immissione in libera pratica.

## Prodotti importati da paesi extra-UE

I prodotti provenienti da paesi extra-UE sono vincolati al regime di immissione in libera pratica e sottoposti a controlli da parte dell'autorità doganale. Con l'immissione in libera pratica il prodotto viene immesso sul mercato dell'Unione.

I prodotti importati devono essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile → **i prodotti fabbricati nell'UE e quelli di paesi extra-UE sono trattati allo stesso modo.**

Al momento dell'immissione sul mercato, il fabbricante deve aver completato la progettazione conformemente ai requisiti essenziali dell'atto giuridico applicabile, effettuato la successiva valutazione del rischio e della conformità, emesso la dichiarazione di conformità, soddisfatto i requisiti di marcatura (marcatura CE, nome, indirizzo del fabbricante, ecc.) e compilato il fascicolo tecnico.

# Catena di fornitura dei prodotti e rispettivi obblighi

La normativa di armonizzazione dell'Unione definisce i seguenti attori che concorrono nella catena di fornitura dei prodotti:

- **il fabbricante;**
- il rappresentante autorizzato;
- **l'importatore;**
- il fornitore di servizi di logistica;
- il distributore e l'utilizzatore finale.

**Obiettivo → il prodotto deve essere rintracciabile attraverso l'etichettatura e l'identificazione degli operatori economici della catena di distribuzione nonché deve essere conforme alla normativa per l'intero ciclo di vita.**

## Il Fabbricante

Il fabbricante è il soggetto che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio. Se il prodotto è commercializzato con il nome o il marchio di un'altra persona, quest'ultima sarà quindi considerata il fabbricante.

Il fabbricante è responsabile della valutazione della conformità del prodotto (progettazione e produzione) ed è soggetto ad una serie di obblighi.

**Nell'immettere un prodotto sul mercato dell'Unione le responsabilità di un fabbricante sono le stesse a prescindere che sia stabilito in uno Stato membro o al di fuori dell'Unione europea.**

Il fabbricante deve collaborare con le autorità nazionali competenti per la vigilanza del mercato qualora un prodotto presenti un rischio o non sia conforme.

# Il Fabbricante

In generale, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, il fabbricante deve prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare che il processo di fabbricazione garantisca la conformità del prodotto e in particolare deve:

- 1) eseguire o far eseguire la valutazione della conformità;
- 2) preparare la documentazione tecnica prescritta;
- 3) redigere la dichiarazione UE di conformità;
- 4) corredare il prodotto di istruzioni e informazioni sulla sicurezza;
- 5) rispettare i requisiti di rintracciabilità (conservare documentazione per 10 anni, identificazione del prodotto; riportare sul prodotto il proprio nome o marchio registrato e indirizzo del punto di contatto);
- 6) apporre sul prodotto la marcatura CE;
- 7) garantire che le procedure necessarie per la produzione in serie continui a garantire la conformità;
- 8) se previsto certificare il prodotto e/o il sistema di qualità.



# L'importatore

L'importatore è un soggetto stabilito nell'Unione che immette sul mercato dell'UE un prodotto proveniente da un paese terzo.

L'importatore è tenuto a garantire che il fabbricante abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi. **L'importatore non è un semplice rivenditore di prodotti, bensì svolge un ruolo chiave nel garantire la conformità dei prodotti importati.**

Prima di immettere un prodotto sul mercato l'importatore deve assicurare:

- che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità;
- che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, apposto la marcatura di conformità pertinente (ad esempio la marcatura CE), rispettato gli obblighi di rintracciabilità e, se del caso, corredato il prodotto di istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che sia facilmente compresa da consumatori e altri utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

L'importatore è inoltre tenuto:

- a indicare sul prodotto il proprio nome o marchio registrato e l'indirizzo al quale può essere contattato;
- a conservare le dichiarazioni UE di conformità per dieci anni dall'immissione sul mercato del prodotto;
- a garantire la messa a disposizione della documentazione tecnica alle autorità;
- a collaborare con l'autorità per fornire informazioni e documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;
- a garantire la tracciabilità dei prodotti.

# Rintracciabilità del prodotto

La rintracciabilità del prodotto consente di ricostruire la storia del prodotto ed è necessaria perché consente un'azione efficace di vigilanza del mercato attraverso misure correttive quali ritiri e richiami qualora ci siano prodotti non sicuri o non conformi.

- ➔ indicazione sul prodotto del nome e dell'indirizzo del fabbricante e per i prodotti importati anche dell'importatore
- ➔ indicazione sul prodotto del numero di tipo, lotto, serie o modello o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione

**Gli elementi identificativi di norma devono essere apposti sul prodotto;** in via eccezionale quando le dimensioni e/o la natura del prodotto rendono l'indicazione illeggibile o tecnicamente impossibile allora possono essere posti sull'imballaggio e/o sui documenti di accompagnamento.

Le Direttive di prodotto stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (R.E.S.) cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo e le procedure di attestazione della conformità. Le Direttive sono vincolanti per gli stati membri e devono essere recepite senza alcuna modifica.

Per dare evidenza di conformità alle direttive si possono utilizzare ma non sono obbligatorie le Norme Tecniche ossia documenti che contengono specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto: norma internazionale – ISO, norma europea – EN, norma nazionale - UNI.

## Direttive di Prodotto – Materiale Elettrico e AEE

Direttiva Bassa Tensione o LVD n. 2014/35/EU relativa alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione → recepita dal D.Lgs. n. 86/2016.

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica o EMC n. 2014/30/EU relativa alla compatibilità elettromagnetica → recepita dal D.Lgs. n. 194/2007 modificato dal D.Lgs. n. 80/2016.

Direttiva Rohs n. 2011/65/EU sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche → recepita dal D.Lgs. n. 27/2014.

Direttiva RED n. 2014/53/EU relativa alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio → recepita dal D.Lgs. n. 128/2016.

# Dichiarazione doganale e sicurezza dei prodotti

Verifica fisica della merce e controllo della prescritta marcatura CE o altra marcatura prevista dalla normativa → la marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o se ciò non è possibile sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Dichiarazione di conformità UE → una per ogni modello di articolo importato e deve specificare tutte le direttive a cui l'articolo deve essere conforme per essere considerato sicuro.

Test report sulla base dei quali è stata redatta la dichiarazione di conformità → documenti relativi a prove e test effettuati su un campione del prodotto per certificarne la conformità.

Documentazione tecnica → insieme dei documenti che descrivono il prodotto, il suo funzionamento e il suo corretto utilizzo (manuale/libretto istruzioni, disegni tecnici, scheda tecnica prodotto, etc.).

Modulo di valutazione della conformità – controllo interno della produzione (Modulo A) → documenti che attestano che il processo produttivo realizza prodotti conformi alla normativa.

L'importatore al momento dell'immissione in libera pratica deve avere un Fascicolo Tecnico per ogni prodotto/modello importato.

Il Fascicolo Tecnico non è altro che un contenitore cartaceo/digitale ben identificato con il nome del prodotto/modello importato che serve per rintracciarlo in ogni momento del suo ciclo di vita.

Il Fascicolo Tecnico contiene la dichiarazione di conformità UE, i test report, la documentazione tecnica ed ogni altra documentazione che l'importatore ha l'obbligo di conservare ed esibire alle autorità competenti.

# Registro AEE e Registro Pile e Accumulatori

ADM effettua anche la verifica se l'importatore è iscritto:

- Registro AEE
- Registro Pile e Accumulatori

## Novità 2022 – Aggiornamento Sistema Armonizzato

Il Sistema Armonizzato (SA) è un insieme di codici a 6 cifre che identificano le merci ed è gestito dall'OMD (Organizzazione Mondiale delle Dogane). Il SA è utilizzato per le operazioni doganali e per le statistiche commerciali dalla maggior parte dei Paesi e viene aggiornato ogni 5 anni al fine di identificare nuove tipologie di prodotto nonché per migliorare il monitoraggio dei prodotti di interesse sociale e ambientale o per necessità del commercio internazionale.

Entra ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2022 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1832/2021 della Commissione con il quale viene modificato, alla luce della revisione del Sistema Armonizzato del 2022, l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica e alla Taric.

**Nel 2022 verranno introdotti nuovi codici merci ad hoc per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) →** consentire un maggiore tracciamento dei rifiuti e distinguerli dalla AEE usate.

**Grazie per l'attenzione**

**[www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it)**

*“Le opinioni espresse sono strettamente personali”*